

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 438 DEL 14/03/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER FREQUENZA MEDICI SPECIALIZZANDI IN STRUTTURA EXTRA RETE FORMATIVA - DOTT.SSA BENEDETTA SONEGO - UOC DERMATOLOGIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 468/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Trieste ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Benedetta Sonogo, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC di Dermatologia di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 22 del 16/01/2024, All. A lettera Q) ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 0025077 del 06.03.2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 0025743 del 07.03.2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile di UOC Dermatologia, Dott. Luigi Naldi, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Benedetta Sonogo, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Benedetta Sonogo, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA
DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

- VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, “riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- VISTO** il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell’Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;
- VISTO** il verbale della Scuola di Specializzazione di **Dermatologia e Venereologia** (d’ora in poi indicata come “**Scuola**”) del 25 settembre 2023 e la delibera del Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute del 3 ottobre 2023, con la quale si è stabilito di procedere alla stipula della presente Convenzione

**TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA**

L’**Università degli Studi di Trieste** (di seguito denominata “**Università**”), con sede in piazzale Europa 1, Trieste C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, nella persona del Collaboratore del Rettore per l’Area Didattica, Prof. Paolo Edomi, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale

E

L’**ULSS 8 BERICA** (di seguito denominata “**Azienda**”) con sede in viale Rodolfi 37,36100 Vicenza C.F./P.IVA 02441500242 – PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell’Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

L’Azienda si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e di tirocinio (d’ora in poi denominata “attività”) presso la propria Struttura (**Ospedale “San Bortolo” – Reparto di Dermatologia - Vicenza**) facente parte della rete formativa di altro Ateneo con potenziale formativo non saturato da precedenti convenzioni (ai sensi art. 1.2 All. D.I. 402/2017), la Dott.ssa **SONEGO Benedetta**, nata a Schio (VI) il 21.09.1995, C.F. SNGBDT95P61I531N (d’ora in poi “specializzanda”), iscritta presso la Scuola.

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente Convenzione si svolgerà **dal 01.04.2024 al 30.06.2024** (in caso di variazione, il periodo sarà nuovamente concordato tra il tutor universitario e il tutor aziendale, approvato a seguito di accordo Università-Azienda e comunicato alla Regione del Veneto).

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

L'Azienda mette a disposizione della specializzanda il personale e le attrezzature della propria Struttura con orario di accesso dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, la specializzanda svolge le seguenti attività: *riconoscimento e gestione delle comuni patologie dermatologiche di natura infiammatoria (psoriasi, dermatite atopica...).* *Riconoscimento e gestione delle malattie dermatologiche rare (malattie bollose, malattie ad origine ereditaria...).* *Acquisizione competenze pratiche in ambito dermo-chirurgico.*

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza della tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del tutor dell'Azienda, **dott. Luigi Naldi**.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla **Prof.ssa Iris Zalaudek**, tutor universitario designata dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Eventuali assicurazioni per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs.

81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Accesso alla Mensa

L'Azienda assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno), nonché le uniformi di servizio.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Azienda lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 15 – Norme finali

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Vicenza.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, ed assolta a cura dell'Università.

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica
Prof. Paolo Edomi
[firmato digitalmente]

Per l'ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato
[firmato digitalmente]